

Comune di Castellazzo Novarese (Novara)

CASTELLAZZO N.SE- Delibera del Consiglio Comunale N° 15 del 21/12/2020 - VARIANTE PARZIALE N° 1/2020 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA LR 56/77 - APPROVAZIONE DEFINITIVA

Delibera del Consiglio Comunale N° 15 del 21/12/2020 - VARIANTE PARZIALE N° 1/2020 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA LR 56/77 - APPROVAZIONE DEFINITIVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

[...omissis...]

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la “Relazione O.T.C. VAS a supporto del parere motivato di compatibilità ambientale”, redatta dall’Arch. LUCIA FERRARIS;
2. **DI DICHIARARE**, in recepimento al parere motivato dell’Organo Tecnico Comunale della VAS, redatto dall’Arch. LUCIA FERRARIS, la Variante Parziale del Piano Regolatore Generale Comunale n. 1/2020 compatibile dal punto di vista ambientale;
3. **DI APPROVARE** ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante Parziale n. 1/2020 al PRGC, integrata con le prescrizioni ed indicazioni risultanti dalla “Relazione O.T.C. VAS a supporto del parere motivato di compatibilità ambientale”, redatta dall’Arch. LUCIA FERRARIS in recepimento ai contributi:
 - ARPA PIEMONTE Dipartimento Piemonte Nord Est – con Nota Prot. 57013 del 17/07/2020 ed acquisita al prot. unionale al N° 1934 del 17/07/2020
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI – con Nota Prot. 8436 del 21/07/2020 ed acquisita al prot. comunale al N° 1212 del 22/07/2020
 - Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Novara N° 147 del 26/10/2020.

che si compone dei seguenti elaborati predisposti dall’ARCH. PIERLUIGI GAMALERO:

- Relazione Illustrativa
 - Stralci planimetrici
 - Norme di Attuazione
 - Relazione geologica e scheda monografica.
 - Relazione tecnica di compatibilità acustica.
4. **DI DARE ATTO**, che ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. la variante in oggetto è da considerarsi parziale in quanto rispetta le prescrizioni di cui al comma 5, lettera e) della L.R. 56/77 e specificatamente:
 - non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

- non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
 - non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
5. **DI DARE ATTO** che la documentazione riguardante il progetto definitivo di Variante Parziale è conforme all'art. 17 comma 6 della L.R. 56/77 e ss.mm.e ii. e individua le urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di previsioni insediative.
 6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non sono state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica.
 7. **DI PREVEDERE** la revisione del Piano di Classificazione Acustica approvato con DCC n. 13 del 28/07/2004;
 8. **DI DARE ATTO** che le indicazioni derivanti dalle schede geologico tecniche saranno recepite con l'attuazione delle singole aree oggetto di intervento.
 9. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente Variante sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
 10. **DI TRASMETTERE** alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Novara, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale, delibera di approvazione ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. per il monitoraggio e per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta.

[...omissis...]